

Verbale di Assemblea ordinaria dei soci
dell'associazione NEAP
Nuove Energie per le Arti Performative aps

L'anno 2022, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 15,00, in Polpenazze del Garda Via Castelletto 8, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci di NEAP Nuove Energie per le Arti Performative APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto sociale al D. Lgs 117/2017 secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali N. 18244/2021 e N. 1309/2019
- 2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. Francesco Tuppo, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Riccardo Perlotti.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 7 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), in particolar modo alla luce di quanto previsto dalle circolari ministeriali N. 18244/2021 e N. 1309/2019.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto fornendo ai presenti ogni delucidazione richiesta.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di

Approvare

il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,40, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 15-12-2022

al N. 4686 serie 3

versati € esente

per IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
(Rivetti Nicolò)



APS

Finalità e strutture

Art.1) È costituita l'associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del terzo Settore (D.lgs 117/2017 di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii. e delle norme del codice civile in tema di associazioni, denominata:

"NEAP – NUOVE ENERGIE PER LE ARTI PERFORMATIVE APS".

Art.2) L'Associazione ha sede legale in Varallo Pombia (NO), via Stazione n. 13. L'associazione ha sede secondaria operativa in Polpenazze del Garda (BS), in via Castelletto n. 8.

La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria dell'associazione e non costituirà modifica dello statuto.

Art.3) L'Associazione non persegue scopo di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale tra gli associati, nemmeno in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art.4) L'associazione svolge in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali ed artistiche di interesse sociale ex articolo 5 comma 1 lettera i) D.Lgs n. 117/2017, perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale.

Nello specifico l'associazione ha lo scopo di promuovere la cultura in generale con particolare riguardo alla cultura musicale e letteraria, alle arti visive, alla danza, alla divulgazione scientifica ed alla sensibilizzazione alle tematiche ambientali nonché alle tematiche legate alle specificità territoriali. Al fine di perseguire la suddetta finalità l'associazione potrà promuovere, organizzare e gestire la produzione e la circuitazione di spettacoli musicali, teatrali, di danza e di ogni altra forma di spettacolo dal vivo, organizzare manifestazioni culturali ed artistiche quali conferenze, concorsi, corsi, mostre e attività collaterali e ad esse consimili. Potrà inoltre promuovere le arti applicate allo spettacolo dal vivo valorizzando il lavoro dei giovani nel campo delle arti performative, organizzando corsi di formazione per l'inserimento nelle produzioni di giovani artisti.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti, necessarie ed utili alla realizzazione dei predetti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi, il tutto secondo quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs n. 117/2017. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà stipulare apposite convenzioni con Enti Pubblici e Privati, gestire spazi/locali propri o di terzi, instaurare rapporti con istituti di credito, partecipare a bandi per l'ottenimento di contributi, svolgere attività commerciale, organizzare visite guidate a luoghi ed eventi di interesse culturale, somministrare alimenti e bevande, sempre nel rispetto della normativa vigente.

L'associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art.5) L'associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale prevalentemente di volontari. L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

L'associazione, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.6) L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Gli associati

Art.7) Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche e persone giuridiche, che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e, previa presa visione, ne accettino lo Statuto. Il numero di associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

Art.8) Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;
- associati ordinari;

Art.9) La qualifica di associato si acquisisce mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione e con il versamento della quota associativa.

I minori di anni diciotto possono essere associati previa presentazione della domanda di ammissione sottoscritta dal soggetto che ne detiene la potestà parentale. Il Consiglio Direttivo potrà nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione dell'associato con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea degli associati.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art.10) Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. All'associato maggiorenne è riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. Agli associati, previa presentazione di apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, è consentito esaminare i libri sociali. Le spese inerenti tale attività restano in capo all'associato che ne abbia fatto richiesta.

Art.11) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.

Art.12)

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre 1 mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 34 del presente statuto;
- e) decesso.

All'Associato dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa eventualmente versata.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto C, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà, in contraddittorio con l'interessato stesso, ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art.13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Organi sociali

Art.14) Gli Organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo, qualora istituito

L'Assemblea

Art.15) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art.16) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r o, raccomandata a mano, posta ordinaria, fax, messaggio di posta elettronica, o ogni altro mezzo idoneo a tal fine, e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.17) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative alla data di convocazione dell'Assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Gli associati minori di età possono intervenire in assemblea ma senza diritto di voto.

Art.18) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Art.19) L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) Approva il bilancio

- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Ratifica la radiazione del socio assunta dal Consiglio Direttivo;
- f) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art.20) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art.21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art.22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, del bilancio di esercizio secondo quanto disciplinato dall'art. 13 D. Lgs n 117/2017;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera di rigetto della domanda presentata dagli aspiranti associati;
- La delibera di espulsione dell'associato che abbia cagionato danni materiali o di immagine all'associazione;
- La tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 117/2017;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art.23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario, senza formalità. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di prevale il voto del Presidente.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'assemblea degli associati, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 4 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.26) Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni attende alla corrispondenza.

Art.27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.28) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art.29) Qualora nel corso del proprio mandato uno o più consiglieri che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano simili caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Organo di controllo

Art.30) Qualora lo ritenga necessario, oppure quando risulti obbligatorio ai sensi dell'art. 30 D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea degli associati nomina un organo di controllo, anche monocratico, con funzioni di controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 c.c.,. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

Nel caso in cui fosse necessaria, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017, la nomina del Revisore Legale dei conti, e quest'ultimo non fosse nominato, l'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art.31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art.32) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e ai collaboratori, nonché agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali comunque denominati, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art.33) L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art.34) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La stessa procedura si applica in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Foro Competente

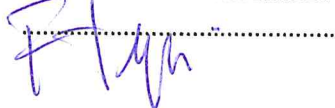
Art.35) Per tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti associativi, promosse da o contro gli associati, da o contro l'associazione, da o contro gli amministratori, da o contro i liquidatori, competente sarà il foro di Torino.

Norme finali

Art.36) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea degli associati in data 09/12/2022

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario dell'Assemblea

